

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 novembre

di **Laura Mazzola**



Il **nono appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla prassi e alla giurisprudenza, della **scorsa settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata al **prospetto dei crediti nel Modello Redditi**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**” è stato dato ampio spazio al calcolo del **secondo acconto di imposte dirette e contributi Inps**.

Sono arrivati alcuni **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. SECONDO ACCONTO NON RATEIZZABILE

2. INDEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI DA PRESCRIZIONE

1. ACCONTO IRPEF: PASSAGGIO A FORFETTARIO

10

[Invio tardivo dichiarazione imputabile al contribuente](#)

Da intermediario, come posso tutelarmi nel caso in cui l'invio tardivo della dichiarazione non sia dovuto ad un mio ritardo, ma ad un ritardo del contribuente/cliente?

G.L.

L'intermediario, al fine di tutelarsi, nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione attribuibile al contribuente, deve aver assunto l'impegno alla trasmissione telematica oltre la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Tale data dovrà essere indicata come "data dell'impegno" all'interno del frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare successivamente l'invio.

Allo stesso tempo il contribuente/cliente deve provvedere al versamento della sanzione dovuta.

9

Dichiarazione omessa

Quando una dichiarazione dei redditi o Irap può considerarsi omessa?

B.C.

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di invio la dichiarazione si intende omessa.

Così, alla luce del termine del 30 novembre, la dichiarazione si considera omessa se inviata oltre il 28 febbraio.

L'invio oltre i 90 giorni costituisce comunque titolo per la riscossione dell'eventuale imposta dovuta.

8

Sanzione dichiarazione tardiva

A quanto ammonta la sanzione per la presentazione di una dichiarazione dei redditi tardiva?

A.S. SNC

La presentazione di una dichiarazione "tardiva", ossia quella che si trasmette entro 90 giorni

dalla scadenza del termine ordinario, comporta il versamento della sanzione ridotta di 25 euro, pari a un decimo del minimo (250 euro) della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione.

7

Blocco secondo acconto 730

Un nostro cliente intende bloccare l'addebito in busta paga del secondo acconto. Come può fare?

S.M.

Il contribuente che ha presentato il modello 730/2021 e che non intende versare il secondo acconto, doveva comunicare al sostituto di imposta per iscritto, entro il 10 ottobre, la volontà di non pagare il secondo acconto.

Visto che tale termine è già decorso, il contribuente non riesce più a "bloccare" l'addebito.

6

Versamento imposta di bollo

Durante la diretta è stato affermato che l'imposta di bollo può essere pagata direttamente dalla piattaforma dell'Agenzia delle entrate. Potreste indicarmi come posso procedere?

S.V.

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere eseguito semplicemente indicato, sull'apposita funzionalità *web* del portale "Fatture e corrispettivi" il codice Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente.

Su tale conto corrente sarà così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

5

Massimale contributi Inps gestione separata

Vi è un massimale di reddito sul quale calcolare l'Inps gestione separata?

P.M.

Le aliquote relative all'Inps gestione separata devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti al raggiungimento del massimale di reddito pari a 103.055 euro.

#4

Credito di modesta entità

Cosa si intende per credito di modesta entità?

I.C.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 101 del Tuir, si intendono di modesta entità i crediti che ammontano ad un importo non superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, D.Lgs. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009 (ovvero quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

Per tutte le altre imprese i crediti sono considerati di "modesta entità" quando ammontano ad un importo inferiore a 2.500 euro.

3

Secondo acconto non rateizzabile

In caso di versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva per forfettari, è possibile richiedere la rateazione?

V.N.

Il secondo acconto di imposte dirette ed Inps non è mai rateizzabile.

Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento del secondo acconto, occorre applicare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo.

Tale sanzione è pari al 15 per cento, se il ritardo non supera i 90 giorni, mentre per i ritardi

fino a 15 giorni, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Si applicano, inoltre, gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua dello 0,1 per cento.

Per gli omessi/tardivi versamenti operano gli abbattimenti delle sanzioni previsti dal ravvedimento operoso di cui alle lett. da a) a b-ter) dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (da 1/10 a 1/6 del minimo edittale).

2

Indeducibilità perdite su crediti da prescrizione

La deduzione della perdita su crediti per prescrizione del diritto non può essere considerata una liberalità da parte dell'Amministrazione finanziaria?

C.N.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 26/E/2013, ha affermato che le perdite su crediti da prescrizione del diritto sono indeducibili, in quanto celano un intento liberale.

Questa lettura, tuttavia, è mal conciliabile con il comma 5, dell'articolo 101 Tuir, laddove viene prevista la deducibilità del credito da prescrizione.

In particolare, se il creditore si attiva per il recupero, il diritto di credito non può mai cadere in prescrizione, con la conseguenza che il dettato normativo non può essere applicato.

1

Acconto Irpef: passaggio a forfettario

Contribuente ordinario nel 2020 e forfettario nel 2021: è obbligato al versamento dell'Irpef in acconto?

S.V.

I contribuenti ordinari nel 2020 e forfettari nel 2021 non sono tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico, in quanto non è presente una base imponibile di riferimento.

In definitiva, tali contribuenti devono calcolare l'acconto 2021 solo su eventuali altri redditi posseduti.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

